

STATUTO DEL CONSORZIO "AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA)"

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. In applicazione della legge regionale n. 8 del 26.03.2007 e dell' art. 148 comma 1, decreto legislativo n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, tra i Comuni della Regione Puglia è costituito Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, denominato **"AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA) "**.

Art. 2

DURATA E SEDE

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, *in considerazione delle funzioni istituzionali delegate e permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge.*
2. **L'AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA) ha sede legale ed operativa nell'ambito territoriale del Comune capoluogo di Regione.**

Art. 3

FINALITA'

1. Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito dell'ATO PUGLIA, quale risulta delimitato dalla legge regionale pugliese n. 28 del 06-09-1999, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.
2. Per la realizzazione degli scopi di cui al primo comma il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, ivi compresa l'organizzazione di seminari, corsi di formazione e convegni presso il territorio di riferimento al fine di diffondere maggiormente la cultura della sana gestione dell'acqua presso cittadini ed enti locali.

Art. 4

FUNZIONI

1. L'Autorità d'Ambito svolge le funzioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 28 del 06-09-1999.

2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito:

a) la gestione unitaria, all'interno dell'ATO, del Servizio Idrico Integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) la determinazione dei livelli e degli standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nell'organizzazione ed erogazione del Servizio Idrico Integrato;

c) la protezione e l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile in attuazione del D.Lgs. n. 151/06;

d) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale della qualità delle risorse e del servizio fornito;

e) l'aggiornamento e l'attuazione del programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3. In questo quadro agli Enti Locali consorziati, in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia, compete:

a) la scelta delle forme del Servizio Idrico Integrato;

b) l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;

c) la ricognizione delle opere attinenti al Servizio Idrico Integrato, l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

d) la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui *agli artt. 154 e 155 del D.Lgs. n. 152/06*;

e) l'attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti mediante convenzione ad hoc stipulata con il soggetto gestore e nella connessa carta dei servizi.

Art. 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione al Consorzio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)", determinate in rapporto direttamente proporzionale all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, *sono stabilite sulla base dei dati ufficiali del Censimento della popolazione alla data del 31 dicembre 2005. L'aggiornamento dei criteri indicati per la determinazione delle quote di partecipazione avverrà ogni cinque anni a partire dall'inizio dell'anno solare di costituzione del Consorzio, in base alla popolazione risultante alla fine di ciascun quinquennio.*
2. *Le quote di partecipazione dovute dal singolo consorziato saranno determinate con cadenza annuale, in conformità ai criteri previsti al comma precedente, in sede di approvazione del bilancio previsionale del Consorzio.*
3. La eventuale modificazione della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale, con l'inclusione di nuovi Comuni o l'esclusione di altri, comporta l'automatica rideterminazione delle quote di partecipazione al Consorzio sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni di cui al comma 3 saranno recepite dall'Assemblea, che provvederà, con proprio atto deliberativo, all'aggiornamento del prospetto di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. dei provvedimenti di modificazione della delimitazione dell' A.T.O PUGLIA.
5. *Ogni Ente consorziato è tenuto a versare il proprio contributo entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Consorzio. Detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna motivazione, la quale potrà essere fatta valere solo dopo aver effettuato il pagamento della quota contributiva richiesta. I consorziati per patto espresso riconoscono fin d'ora che il Consorzio avrà titolo a procedere per decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione producendo il bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.*
6. *I Comuni che abbiano formalmente trasferito le competenze relative al Servizio Idrico Integrato ad Unioni di Comuni possono essere rappresentati in Assemblea, con voto pari alla somma delle quote di rappresentanza dei Comuni uniti, dal Presidente dell'Unione o da suo delegato.*

Art. 6

TRASMISSIONE ATTI FONDAMENTALI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Il Segretario Generale del Consorzio provvede a trasmettere agli enti consorziati gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità.

Art. 7

FORMA DI CONSULTAZIONE

1. Gli Organi del Consorzio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)" promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli Organi del Consorzio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)", in particolare:

- a) attuano incontri con gli Enti Locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli o Giunte);
- b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

ART. 8

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI

1. Gli organi del Consorzio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)" assicurano che il Soggetti Gestore del Servizio Idrico Integrato attui, nei rapporti con gli utenti tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994.

Art. 9

ORGANI

1. Sono organi del Consorzio “Autorità d’Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)” :

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente del Comitato Esecutivo.

Art. 10

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco pro-tempore o da *Assessore* delegato.

2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al Consorzio. Le Amministrazioni provinciali possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

3. L'Assemblea :

- costituisce la forma di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale di gestione ed è organo deliberativo del Consorzio “Autorità d’Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)”;

- esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti;

- è convocata dal Presidente del Consorzio “Autorità d’Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)” che la presiede, ovvero qualora ne faccia richiesta un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno un terzo della popolazione, per la verifica della gestione del Servizio Idrico Integrato e ogni qualvolta risulti necessario, o per particolari problematiche connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato stesso. Ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente all'Assemblea proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato.

4. L'Assemblea è composta:

- a) dai Sindaci, o Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti

del Comune di appartenenza;

b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato, delle Province, senza diritto di voto.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei Sindaci o dei delegati che rappresentino la metà più uno degli abitanti dell' A.T.O.

6. L'Assemblea, con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, ciascuno con voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune rappresentato, adotta tutte le determinazioni necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, ivi comprese la nomina del Presidente e l'elezione del Comitato Esecutivo di cui al precedente art. 5.

7. In ogni caso le decisioni dell'Assemblea non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione, dal presente Statuto, dagli strumenti di programmazione regionale e dalle vigenti disposizioni.

Art. 11

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del Consorzio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)" e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

a) elezione del Presidente;

b) elezione dei membri del Comitato Esecutivo;

c) elezione del collegio dei Revisori dei conti;

d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;

f) approvazione del Piano d'Ambito;

g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;

h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g);

i) verifica degli obblighi rinvenienti dalla Convenzione tra il Soggetto Gestore e l'ATO Puglia;

- j) determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli *artt. 154 e 155 del D.Lgs. n. 152/06*;
- k) approvazione dei regolamenti, salvo quelli inerenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l) determinazione delle indennità e del rimborso spese, se dovute, ai componenti dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei revisori;
- m) riconoscimento delle concessioni esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia per effetto di particolari convenzioni e concessioni ai sensi di quanto stabilito *dall'art. 156, comma 1 del D.Lgs. n. 156/06*;
- n) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Comitato Esecutivo.
- o) modifiche allo Statuto Consortile;
- p) presentazione alla Regione di modifiche relative alla determinazione dei confini dell'Ambito;
- q) approvazione del piano di revisione triennale della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- r) partecipazione e acquisizione di quote societarie o partecipazioni azionarie in capo a soggetti giuridici operanti nella gestione del servizio idrico integrato.

2. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale, con particolare riferimento all'istruttoria, alla redazione e alla loro pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi dai dirigenti competenti e/o dai responsabili del servizio. In assenza di quest'ultimi, sono espressi dal Segretario, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal Comitato Esecutivo e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano contenuto tecnico-finanziario.

3. Le deliberazioni sono assunte con scrutinio a voto palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, qualora venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive e sulla valutazione della qualità delle azioni condotte dalla persona medesima.

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario Generale con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa. Quest'ultimo cura la redazione dei relativi verbali assembleari che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed ogni qualvolta risulti obbligatorio per legge.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando *lo richieda almeno un quinto degli enti consorziati o che rappresentino un quinto dei voti assembleari : in tal caso, la riunione deve attuarsi entro 20 giorni dalla richiesta.*
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso, che può essere trasmesso per via telematica o fax ai sensi di legge, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.
5. Gli avvisi di convocazione devono indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno e devono essere recapitati al domicilio *dichiarato* almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
6. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi *almeno presso l'Albo Pretorio del Consorzio.*
7. *La seduta di primo insediamento dell'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Regionale pugliese*. In tale prima seduta si procede alla nomina del Presidente e del Comitato Esecutivo. Fino alla nomina del Segretario del Consorzio le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario Generale del Comune ove ha sede il Consorzio.*

**o dal Sindaco del Comune presso il quale è ubicata la sede del Consorzio*

Art. 13

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)" che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, *nonché un terzo del numero complessivo dei consorziati. Ogni consorziato può delegare altro componente del Consorzio alla propria*

rappresentanza con diritto di voto in Assemblea. E' fatto divieto, a carico del singolo consorziato, di assumere la rappresentanza di un numero maggiore di tre componenti dell'Assemblea.

3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida purchè la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti non sia inferiore ad un terzo delle quote di partecipazione ed intervenga un quinto del numero complessivo dei Comuni consorziati.

4. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti del Consorzio presenti in Assemblea che siano portatori della maggioranza delle quote di partecipazione dei Comuni presenti nella seduta assembleare. Qualora l'oggetto della deliberazione assembleare sia inerente la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato e la revisione o approvazione del Piano d'Ambito, è richiesta votazione favorevole espressa dai due terzi delle quote di partecipazione dei Comuni presenti nella seduta assembleare.

5. L'opinione espressa dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali è iscritta a verbale delle adunanze.

6. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore ai venti giorni quando ne sia stata fatta richiesta ai sensi dell' articolo 12 comma 3 del presente Statuto, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale provvede all'adempimento degli atti di pubblicazione e di pubblicità previsti nel presente Statuto e richiesti dalla normativa vigente.

Art.14

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti (Sindaci o Assessori delegati) sulla base di liste bloccate, nelle quali è assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascun territorio provinciale. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Comitato Esecutivo, abbia riportato la maggioranza di cui al comma 6 del precedente articolo 10 si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

2. *Il Presidente nomina uno o più vice-presidenti tra i Componenti dell'Organo Esecutivo, di cui uno con funzioni vicarie.*

3. Il Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno dei partecipanti, sia in termini di numero che di rappresentanza.

4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Comitato Esecutivo, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.

5. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Qualora un Componente risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive dell'Organo, decade automaticamente e viene sostituito secondo le procedure di cui agli articoli precedenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica a coloro che risultano assenti per giustificati motivi.

7. I componenti del Comitato Esecutivo devono comunque possedere i requisiti per la nomina del consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, per studi compiuti, per funzioni precedenti, per uffici pubblici ricoperti.

8. I componenti del Comitato Esecutivo che abbiano ricoperto due mandati consecutivi non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.

9. La cessazione dal mandato di rappresentanza nell'Assemblea dell'Ambito comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato Esecutivo. Alla sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari si provvederà attraverso una nuova votazione in Assemblea per la sostituzione del singolo Componente, *ivi compreso il Presidente*. Il componente eletto cesserà dalla carica alla scadenza dell'originario mandato del soggetto decaduto. *A seguito delle dimissioni e/o della decadenza della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo si procede a nuova elezione dell'intero Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo dura comunque in carica fino alla nomina del nuovo Comitato in conseguenza di elezioni nella maggioranza dei Comuni rappresentati.*

10. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consorzio.

11. L'Assemblea d'Ambito può deliberare la sfiducia al Comitato Esecutivo in carica solo con la contestuale elezione del nuovo Organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno *un quinto* degli enti partecipanti.

Art. 15

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è l'Organo esecutivo del Consorzio. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dalla Convenzione di Cooperazione e dal presente Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o dei Dirigenti delegati.

2. In particolare :

a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d),e),f),g),h),i),j),k),l) dell'art.11 ed ogni altra questione ritenuta importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorità;

b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;

d) delibera, sulla base dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, in merito alla dotazione organica ed al Piano Triennale delle Assunzioni;

e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

f) istituisce e revoca gli incarichi dirigenziali a tempo determinato previsti ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto e delibera in merito a tutte le questioni attribuite dalla legge alla sua competenza.

3. Ai Componenti del Comitato Esecutivo del Consorzio si applicano le norme previste dall'ordinamento nazionale vigente per i consigli comunali per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità.

4. I componenti del Comitato Esecutivo devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidamente responsabili verso il consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di detti doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

5. In ogni caso i Componenti del Comitato Esecutivo sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul regolare andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto possibile per impedirne il compimento o eliminare le conseguenze dannose.

6. Le responsabilità o le omissioni dei componenti del Comitato Esecutivo non si estendono a coloro che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

7. I componenti del Comitato Esecutivo devono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di propri parenti o affini sino al quarto grado civile.

8. Il Comitato Esecutivo è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al comma precedente o per altro legittimo motivo.

Art. 16

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal *Vice-Presidente vicario*, con le stesse modalità adottate per la convocazione dell'Assemblea.

2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le sedute del Comitato Esecutivo non sono pubbliche. I verbali vengono repertoriati sotto la responsabilità del Segretario Generale in apposito registro accessibile entro 7 giorni dalla relativa riunione a chiunque ne faccia richiesta.

Le modalità di consultazione del repertorio dei verbali sono affisse in luogo ben visibile nei locali del Consorzio.

6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono pubblicate sull'Albo Pretorio del Consorzio e sul sito internet istituzionale dell'ATO PUGLIA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Alle sedute del Comitato Esecutivo partecipa il Segretario Generale con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa. Quest'ultimo cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

8. *Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale provvede all'adempimento degli atti di pubblicazione e di pubblicità previsti nel presente Statuto e richiesti dalla normativa vigente.*

Art. 17

PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel proprio seno.
2. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea previa adozione di apposito atto motivato;
3. Per la sua durata in carica si applicano le stesse disposizioni previste per la durata in carica dei componenti l'Assemblea e del Comitato Esecutivo di cui ai precedenti articoli.
4. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale *e legale* del Consorzio:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti assunti dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo;
 - c) ha la legale rappresentanza del Consorzio e controlla che le relazioni del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8, comma 1, del presente Statuto;
 - d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Comitato Esecutivo per la ratifica;
 - e) firma la corrispondenza di sua competenza;
 - f) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dalla Convenzione, dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo ovvero gli siano attribuite per legge mediante l'adozione di appositi decreti;
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il componente del Comitato Esecutivo designato dal Presidente alla carica di Vice-Presidente *vicario*.
6. E' facoltà del Presidente delegare specifiche funzioni e materie alla competenza e responsabilità proponente dei singoli componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 18

COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto del Consorzio, e in particolare per l'esercizio di azioni a tutela e garanzia dei consumatori, l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo possono costituire Commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi della commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

ART. 19

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre esperti iscritti al Registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 88/1992, nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'art. 234 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Comitato Esecutivo nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità d'Ambito.

5. Il compenso dei Revisori dei conti è *determinato* sulla scorta di quanto previsto dagli indicatori delle tariffe professionali dei dottori commercialisti ed in ottemperanza alla normativa vigente, in rapporto alle entrate e al patrimonio del Consorzio, in modo da rendere congrua la somma percepita dai professionisti in base alle attività effettivamente svolte. La determinazione del compenso è delegata all'Assemblea secondo le previsioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera l) del presente Statuto.

Art. 20

UFFICI E PERSONALE

1. Il Consorzio è dotato di propria pianta organica funzionale all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, composta da propri dipendenti o da personale comandato dagli Enti Locali consorziati, da altri Enti Pubblici, oppure individuato attraverso altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

2. Il Segretario Generale del Consorzio è nominato dal Presidente tra i Segretari generali di classe A della Regione Puglia.

3. Per l'assunzione del personale si applicano le disposizioni previste in materia di pubblico impiego. La copertura delle qualifiche dirigenziali può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, anche a tempo parziale.

4. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti e i funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

5. Il Segretario, i dirigenti ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

6. Il Comitato Esecutivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea, approva i regolamenti inerenti il modello organizzativo, l'ordinamento gestionale degli uffici e dei servizi, il controllo, la verifica e valutazione delle attività svolte, la dotazione e le modalità di acquisizione del personale in conformità alla normativa vigente.

7. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità con l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati, limitati nel tempo e regolamentati da apposite convenzioni. Della nomina e della revoca dei consulenti esterni il Presidente informa il Comitato Esecutivo.

8. Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio. Esse diventano esecutive all'atto di apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all'Albo del Consorzio.

9. Le determinazioni di ordinazione e liquidazione delle spese preventivamente impegnate sono sottoscritte dal responsabile dell'ufficio o servizio e non necessitano di pubblicazione.

Art. 21

DIRETTORE GENERALE

1. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Organo di Consorzio.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione del Consorzio e la durata del suo mandato non può eccedere la durata del mandato presidenziale.

3. *Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del Consorzio, ad eccezione del Segretario Generale.*

4. *Il Direttore Generale svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla Convenzione, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti ad altri soggetti.*

Art. 22

COMPETENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario Generale competono le funzioni attribuite dall'art. 97 ed eventualmente dall'art. 108, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 al Segretario Comunale. In particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora e assiste sotto il profilo giuridico gli Organi del Consorzio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell' Organo Assembleare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, unitamente alla cura della verbalizzazione;
- c) roga i contratti nei quali il consorzio è parte;
- d) autentica scritture private nel suo interesse ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- e) esprime pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, in assenza di responsabili di servizio;
- f) svolge ogni altra funzione espressamente attribuita dai regolamenti approvati dall'Assemblea o delegata dal Presidente o dal Comitato Esecutivo;
- g) esprime pareri formali ed informali in ottica di controllo interno della legittimità delle azioni del consorzio;
- h) *esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitogli dal Presidente.*

Art. 23

COMITATO CONSULTIVO UTENTI

1. E' istituito il Comitato Utenti dell'ATO PUGLIA, in qualità di organo consultivo. Quest'ultimo cura gli interessi dell' utenza nel suo complesso e nelle sue articolazioni di

categoria (associazioni ed organizzazioni sociali previste da apposito regolamento) per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore dei Servizi Idrici e i rapporti tra utenti e Gestore di tali servizi.

2. Il Comitato Consultivo Utenti dell'ATO PUGLIA svolge le seguenti funzioni:

- promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- trasmette all'ATO PUGLIA informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione dei servizi;
- esprime parere sullo schema di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici, contenenti le indicazioni degli standards dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti;
- propone quesiti e segnalazioni all' ATO PUGLIA.

3. Le modalità di costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo vengono determinate in apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera k) del presente Statuto.

Art. 24

PATRIMONIO

1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente Statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice civile.

3. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

4. Tutti i beni conferiti in dotazione come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità d'Ambito sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

Art. 25

CONTABILITA' E FINANZA

1. Per la finanza e contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.

Art. 26

FONTI FINANZIARIE

1. Le spese di funzionamento del Consorzio vengono sostenute dalle quote consortili versate dai Comuni consorziati, in proporzione all'entità della popolazione residente ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, dal versamento del canone di concessione a carico del Soggetto Gestore AQP, nonché di ogni fonte finanziaria di origine comunitaria, nazionale e regionale prevista, così come risulterà in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale.

Art. 27

CESSAZIONE DEL CONSORZIO

1. In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio, al netto di eventuali oneri e passività, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 28

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il primo bilancio di previsione riguarderà il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione costitutiva del Consorzio al 31 dicembre successivo.

Art. 29

NORMA FINALE DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili, e dai regolamenti interni disciplinanti

il funzionamento del Consorzio, da proporre ed approvare secondo i termini previsti dal presente Statuto.